

Modifica dell'articolo 9 della Convenzione tra CREA e La Viticola Srl approvata con Delibera CdA 102-2025

Art. 9 – Proprietà intellettuale e diritti di sfruttamento

1. Ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102, la titolarità dei diritti patrimoniali relativi alle invenzioni, alle conoscenze, ai risultati scientifici e alle altre utilità economicamente rilevanti (ivi inclusi background, sideground e foreground) realizzati da personale dipendente del CREA nell'ambito del rapporto di lavoro o delle attività istituzionali dell'Ente spetta al CREA, fatta salva la paternità intellettuale in capo agli inventori.
2. Il CREA, in coerenza con le proprie finalità istituzionali di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca, può concedere a La Viticola S.r.l. specifici diritti di utilizzo o di sfruttamento economico di tali risultati, mediante licenze o altri atti negoziali, definiti caso per caso, previa istruttoria tecnico scientifica ed economica, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni dell'Ente.
3. Salvo quanto previsto da separati accordi tra le Parti, la presente Convenzione non comporta il trasferimento automatico né esclusivo di diritti di proprietà intellettuale in favore di La Viticola, né implica rinuncia da parte del CREA allo sfruttamento economico dei risultati della ricerca.
4. Resta salvo il diritto del CREA di utilizzare, direttamente o tramite terzi, i risultati di cui al presente articolo per le proprie attività istituzionali di ricerca, valorizzazione e trasferimento tecnologico, secondo le modalità ritenute più opportune dall'Ente.